

Oggetto: Disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS).

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il **Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 126** che introduce *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto quanto segue:

- **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (di seguito denominata **Green Pass**).
- Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni.
- **entro il 15 ottobre 2021**, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e **individuano con atto formale i soggetti incaricati** dell'accertamento delle violazioni degli obblighi suddetti.
- I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso del Green pass o qualora ne risultino privi, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono **considerati assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, **senza conseguenze disciplinari** e con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro**. Per i giorni di **assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.
- Per le imprese con **meno di quindici dipendenti**, dopo il **quinto giorno di assenza ingiustificata**, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
- E' prevista una **sanzione da 600 a 1500 euro** per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass.
- Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da **400 a 1.000 euro**.
- Il **costo dei test antigenici rapidi per ottenere il Green Pass** sarà a carico dei lavoratori e, fino al 31 dicembre, sarà di **8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni**. Il prezzo calmierato è applicato dalle farmacie e dalle strutture sanitarie convenzionate
- **Tamponi gratis solo per chi è esentato** dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.